



Roma, 29.9.2020

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202000008301/AG
Oggetto: **Intesa Conferenza Stato-Regioni su proposta CIPE, concernente il riparto delle somme accantonate sul Fondo sanitario nazionale 2019 e 2020, ai fini dell'esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con fatturato inferiore ai 150.000 euro.**

Circolare n. 12515

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

**Approvata nella Conferenza Stato Regioni la proposta CIPE
su sconto farmacie a minor reddito.**

Si informa che, nella seduta del 24 settembre u.s., è stata sancita l'Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della L. 662/1996, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione CIPE, concernente il riparto delle somme accantonate sul Fondo sanitario nazionale 2019 e 2020, ai fini dell'esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con fatturato inferiore a 150.000 euro (cfr. all. 1).

Come si ricorderà, in materia di sconto per le farmacie, la Legge del Bilancio 2019 (L. 145/2018, commi 551 e 552) ha apportato alcune importanti modifiche all'articolo 1, comma 40, della L. 662/1996 (cfr. circolare federale n. 11298 del 4.01.2019) ed in particolare:

- a) per le farmacie con fatturato inferiore a 150.000 Euro (al netto dell'IVA), è stato previsto l'esonero dall'obbligo di sconto in favore del SSN (sia l'esenzione dagli sconti proporzionali al prezzo del farmaco ex L. 662/1996 sia l'esenzione dall'ulteriore sconto pari al 2,25 per cento ex art. 15, comma 2, del D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012);
- b) è stato inserito il comma 40-bis all'articolo 1 della L. 662/1996, che – facendo salve le determinazioni delle regioni e province autonome già assunte al 31.12.2018 – definisce in dettaglio le voci che, dal 2019, rientreranno nella determinazione del fatturato annuo delle farmacie convenzionate ai fini della determinazione delle soglie per l'applicazione dell'art. 1, comma 40, della L. 662/1996 e nello specifico: il fatturato per i farmaci ceduti in regime di SSN; la

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

remunerazione del servizio di distribuzione reso in nome e per conto; il fatturato delle prestazioni di assistenza integrativa e protesica erogate in regime di SSN e regionale; le quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito; sono in ogni caso escluse dal calcolo l' IVA, le trattenute convenzionali e di legge, altri sconti, le quote che per legge rimangono a carico dei cittadini e la remunerazione di ulteriori prestazioni per servizi erogati dalle farmacie convenzionate ai sensi del D.Lgs. 153/2009.

La copertura finanziaria dell'esenzione in oggetto è di 4.000.000 €. La ripartizione della suddetta somma è effettuata in proporzione al maggior esborso subito dai sistemi sanitari regionali.

Sono escluse dalla ripartizione, come previsto dalla legge, Valle D'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e le province di Trento e Bolzano, mentre per la Sicilia è stata operata una riduzione.

Per il dettaglio della ripartizione dei fondi tra le varie Regioni si rinvia al documento allegato.

Si rammenta che sono in vigore altre misure quali lo sconto dell'1,5% per le farmacie rurali sussidiate con fatturato SSN annuo compreso tra 150.000 e 450.000 € e lo sconto ridotto del 60% per le farmacie urbane e rurali con fatturato non inferiore a 150.000 Euro e non superiore a 300.000 Euro (al netto dell'IVA).

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione CIPE, concernente il riparto delle somme accantonate sul Fondo sanitario nazionale 2019 e 2020, ai fini dell'esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con fatturato inferiore a 150.000 euro.

Rep. Attinò 160 24 settembre 2020

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 24 settembre 2020:

VISTO l'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con questa Conferenza, può vincolare quote del Fondo Sanitario Nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano Sanitario Nazionale;

VISTO il comma 34 bis del predetto articolo, aggiunto dall'articolo 33 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 79, comma 1 quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede, che, dall'anno 2009, all'atto dell'adozione della delibera CIPE di ripartizione delle somme spettanti alle Regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente, il Comitato medesimo su proposta del Ministro della salute e d'intesa con questa Conferenza, provveda a ripartire tra le Regioni le quote vincolate in questione;

VISTO il comma 40 del predetto articolo 1, il quale prevede che a decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità collocate nelle classi a) e b), di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissate per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per i farmacisti nelle rispettive percentuali sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il Servizio Sanitario Nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo al lordo del ticket e al netto dell'IVA;

VISTA il comma 551, lett. a), p. 2 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha apportato modifiche al citato comma 40, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, inserendo nella parte finale il seguente periodo: "Le percentuali di sconto di cui al presente comma, non si applicano alle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale al netto dell'IVA inferiore ad euro 150 mila";

VISTO il comma 552, del predetto articolo 1, secondo cui agli oneri derivanti dal comma 551, lettera a), numero 2, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante il finanziamento di cui all'articolo 1, comma 34 e 34 bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTA l'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 28 novembre 2019 (Rep. Atti n. 192/CSR), sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE relativa all'aggiornamento della ripartizione alle Regioni delle quote vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2019;

VISTA l'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 31 marzo 2020 (Rep. Atti n. 56/CSR) sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE relativa alla ripartizione alle Regioni delle quote vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2020.

VISTO il Patto per la salute 2019-2021 ed in particolare la scheda 1 la quale prevede che "Ai fini di una tempestiva assegnazione delle risorse per lo svolgimento delle relative attività in corso d'anno, Governo e Regioni convengono sulle necessità di ricondurre le quote vincolate del riparto del fabbisogno sanitario standard all'interno del riparto relativo alla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard fermi restando i criteri di assegnazione come definiti nelle ultime proposte di riparto relative alle quote oggetto di riconduzione e sulle quali sono state sancite le intese della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, operando nell'anno successivo a quello di riferimento i dovuti conguagli sulla base degli ultimi dati resi disponibili";

VISTA la nota del Ministero della salute del 12 agosto 2020 con la quale sono state trasmesse le proposte di Deliberazione per il CIPE diramata con contestuale richiesta di assenso tecnico, in data 21 agosto 2019, alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano a cura dell'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta, le Regioni e le Province Autonome hanno espresso avviso favorevole sulla proposta del Ministero della salute;

ACQUISITO l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulle proposte del Ministro della salute di deliberazione CIPE- allegate al presente atto- concernenti il riparto delle somme accantonate sul Fondo sanitario nazionale 2019 e 2020, ai fini dell'esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con fatturato inferiore a 150.000 euro.

Il Segretario
Cons. Elisa Grande



Il Presidente

On. Francesco Boccia



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
UFFICIO IV DGPROG

Proposta di deliberazione per il CIPE

OGGETTO: Fondo Sanitario Nazionale 2019 - Ripartizione delle somme accantonate per l'esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con fatturato inferiore a 150.000 euro

Il comma 551 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 prevede l'esenzione dalle percentuali di sconto obbligatorio previste dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre, n. 662 e dall'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, mentre il successivo comma 552 provvede a porre i relativi oneri, quantificati in 4 milioni di euro, a valere sulle disponibilità per il finanziamento degli Obiettivi di piano, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre, n. 662, a decorrere dal 2019.

Con l'Intesa n. 192/CSR del 28 novembre 2019, in tema di ripartizione delle disponibilità per il finanziamento degli Obiettivi di piano, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre, n. 662, sono stati accantonati i € 4.000.000 previsti dal citato comma 551 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145.

Con una apposita rilevazione sono stati raccolti presso le regioni i dati relativi al maggior esborso subito dai sistemi sanitari regionali per effetto dell'introduzione dell'esenzione dalle percentuali di sconto obbligatorio.

La ripartizione della suddetta somma riportata nella tabella allegata è stata effettuata in proporzione al maggior esborso subito dai sistemi sanitari regionali.

A norma della vigente legislazione vengono escluse dalla ripartizione Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Sardegna, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, mentre per la Sicilia è stata operata la prevista riduzione.

Roma,

Il Ministro



MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria - Ufficio IV

FSN 2019 - Ripartizione delle somme accantonate per l'esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con fatturato inferiore a 150.000 euro

REGIONI	Mancato sconto praticato al SSR	Somme assegnate	Compartecipazione Regione Sicilia (49,11%)	Riparto compartecipazione Sicilia	TOTALE RISORSE DA RIPARTIRE
	a	b	c	d	e = b-c+d
Piemonte	275.028	290.188,79		20.561,27	310.750,06
Lombardia	553.295	583.794,92		41.364,67	625.159,59
Veneto	247.319	260.952,51		18.489,73	279.442,24
Liguria	195.694	206.481,88		14.630,23	221.112,11
Emilia Romagna	479.274	505.693,57		35.830,81	541.524,39
Toscana	280.571	296.037,65		20.975,69	317.013,34
Umbria	34.919	36.844,08		2.610,58	39.454,66
Marche	100.919	106.481,63		7.544,73	114.026,36
Lazio	281.934	297.475,65		21.077,57	318.553,22
Abruzzo	105.555	111.373,61		7.891,35	119.264,96
Molise	48.910	51.606,10		3.656,54	55.262,64
Campania	268.700	283.511,50		20.088,15	303.599,65
Puglia	168.317	177.595,53		12.583,49	190.179,03
Basilicata	67.444	71.161,50		5.042,13	76.203,63
Calabria	205.147	216.455,96		15.336,94	231.792,90
Sicilia*	477.996	504.345,12	-247.683,89		256.661,23
TOTALE	3.791.023	4.000.000,00	-247.683,89	247.683,89	4.000.000,00

(*) Per la Regione Sicilia sono state effettuate le ritenute di legge, pari al 49,11%, ai sensi dell'art. 1, comma 830, della legge n. 296/2006. La Regione compartecipa

per € 247.683,89





Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
UFFICIO IV DGPROG

Proposta di deliberazione per il CIPE

OGGETTO: Fondo Sanitario Nazionale 2020 - Ripartizione delle somme accantonate per l'esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con fatturato inferiore a 150.000 euro

Il comma 551 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 prevede l'esenzione dalle percentuali di sconto obbligatorio previste dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre, n. 662 e dall'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, mentre il successivo comma 552 provvede a porre i relativi oneri, quantificati in 4 milioni di euro, a valere sulle disponibilità per il finanziamento degli Obiettivi di piano, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre, n. 662, a decorrere dal 2019.

Con l'Intesa n. 56/CSR del 31 marzo 2020, in tema di ripartizione delle disponibilità per il finanziamento degli Obiettivi di piano, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre, n. 662, sono stati accantonati i € 4.000.000 previsti dal citato comma 551 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145.

In coerenza con quanto riportato nel Patto salute 2019-2021 ed in particolare nella scheda 1 laddove è espressamente previsto che *"Ai fini di una tempestiva assegnazione delle risorse per lo svolgimento delle relative attività in corso d'anno, Governo e Regioni convengono sulle necessità di ricondurre le quote vincolate del riparto del fabbisogno sanitario standard all'interno del riparto relativo alla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard fermi restando i criteri di assegnazione come definiti nelle ultime proposte di riparto relative alle quote oggetto di riconduzione e sulle quali sono state sancite le intese della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, operando nell'anno successivo a quello di riferimento i dovuti conguagli sulla base degli ultimi dati resi disponibili"*, si è proceduto a ripartire le somme in base ai dati utilizzati nel riparto 2019, in forma di acconto, e si provvederà nella proposta di riparto relativa all'anno 2021, a conguagliare le eventuali differenze emerse tra quanto assegnato e quanto, invece, indicato dalle regioni.

La ripartizione della suddetta somma riportata nella tabella allegata è stata effettuata in proporzione al maggior esborso subito dai sistemi sanitari regionali, nei termini di cui alla rilevazione svoltasi a livello regionale.



A norma della vigente legislazione vengono escluse dalla ripartizione Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Sardegna, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, mentre per la Sicilia è stata operata la prevista riduzione.

Roma,

Il Ministro

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria - Ufficio IV

FSN 2020 - Ripartizione, in acconto, delle somme accantonate per l'esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con fatturato inferiore a 150.000 euro

REGIONI	Mancato sconto praticato al SSR da riparto FSN 2019	Somme assegnate in acconto	Compartecipazione Regione Sicilia (49,11%)	Riparto compartecipazione Sicilia	TOTALE RISORSE DA RIPARTIRE IN ACCONTO
	a	b	c	d	e = b-c+d
Piemonte	275.028	290.188,79		20.561,27	310.750,06
Lombardia	553.295	583.794,92		41.364,67	625.159,59
Veneto	247.319	260.952,51		18.489,73	279.442,24
Liguria	195.694	206.481,88		14.630,23	221.112,11
Emilia Romagna	479.274	505.693,57		35.830,81	541.524,39
Toscana	280.571	296.037,65		20.975,69	317.013,34
Umbria	34.919	36.844,08		2.610,58	39.454,66
Marche	100.919	106.481,63		7.544,73	114.026,36
Lazio	281.934	297.475,65		21.077,57	318.553,22
Abruzzo	105.555	111.373,61		7.891,35	119.264,96
Molise	48.910	51.606,10		3.656,54	55.262,64
Campania	268.700	283.511,50		20.088,15	303.599,65
Puglia	168.317	177.595,53		12.583,49	190.179,03
Basilicata	67.444	71.161,50		5.042,13	76.203,63
Calabria	205.147	216.455,96		15.336,94	231.792,90
Sicilia*	477.996	504.345,12	-247.683,89		256.661,23
TOTALE	3.791.023	4.000.000,00	-247.683,89	247.683,89	4.000.000,00

La Regione Sicilia sono state effettuate le ritenute di legge, pari al 49,11%, ai sensi dell'art. 1, comma 830, della legge n.296/2006. La Regione

compartecipa per € 247.683,89